SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA ---

N. 2958

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori POLI, BONO PARRINO, IANNI, DI STEFA-NO, PARISI, PAGANI Antonino, CATTANEI, PULLI, SALERNO, PINTO, DONATO, SARTORI, FONTANA Walter, GENOVESE e BUSSETI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1º AGOSTO 1991

Riordino e rivalutazione delle pensioni annesse alle decorazioni dell'Ordine Militare d'Italia

Onorevoli Senatori. – La legge 9 gennaio 1956, n. 25, prevedeva, a favore dei decorati dell'Ordine Militare d'Italia, una pensione annua nella misura stabilita dall'articolo 2 della legge 27 marzo 1953, n. 259, e precisamente:

lire 35.000 per il grado di cavaliere;

lire 40.000 per il grado di ufficiale;

lire 45.000 per il grado di commendatore:

lire 50.000 per il grado di grande ufficiale;

lire 55.000 per il grado di gran croce.

Da allora, sino alla recente legge 27 giugno 1991, n. 199, che ha rivalutato gli

assegni annessi alle medaglie al valor militare (l'assegno relativo alla Medaglia d'Oro è stato portato a lire 4.500.000), la pensione connessa al grado di cavaliere dell'Ordine Militare d'Italia è rimasta nella misura di lire 600.000 annue, stabilita dall'ultima rivalutazione avutasi con legge 24 marzo 1986, n. 90. Ci troviamo, quindi, di fronte alla palese disparità tra una rivalutazione, rispetto agli importi iniziali, di circa diciotto volte per la classe di cavaliere dell'Ordine Militare d'Italia e di circa centocinquanta volte per la Medaglia d'Oro.

Dal raffronto tra le misure vigenti per le due specie di decorazioni emerge, in valore assoluto, un capovolgimento dei rapporti

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

originari con conseguente sperequazione nei confronti delle decorazioni dell'Ordine Militare d'Italia.

Tale situazione è stata rilevata ed evidenziata in sede di esame e approvazione dei disegni di legge n. 73 e n. 320 (ora divenuti legge n. 199 del 1991), presso la 4ª Commissione (Difesa) del Senato. Nella seduta del 19 giugno 1991, si concordava sull'oppportunità di estendere, quanto prima, ai decorati dell'Ordine Militare d'Italia benefici analoghi a quelli che si stavano approvando per i decorati al valor militare, trovando in ciò concordi l'intero Gruppo della Democrazia cristiana e numerosi altri componenti della Commissione.

Facendo, quindi, la misura connessa al grado di cavaliere pari a lire 4.500.000 stabilita dalla legge n. 199 del 1991 per la Medaglia d'Oro, e lasciando la proporzionalità esistente tra le varie classi di decorazio-

ne nell'ambito dell'Ordine Militare d'Italia, i nuovi importi rivalutati sono quelli indicati all'articolo 1, comma 1, del presente disegno di legge.

Così operando, si verrebbe a sanare una situazione che riguarda soltanto ventidue ufficiali delle tre Forze armate, di classi quasi tutte comprese tra il 1894 e il 1917 (ad eccezione di due), tutti decorati con il grado di cavaliere, e trenta pensioni di reversibilità per gli aventi causa di altrettanti cavalieri deceduti.

Pertanto, si sottopone all'approvazione del Parlamento il presente disegno di legge inteso, oltre che a rivalutare le pensioni straordinarie connesse alle decorazioni dell'Ordine Militare d'Italia, ad esonerarle da aggravi fiscali ed a renderle interamente reversibili agli aventi titolo, come avviene per gli assegni annessi alle decorazioni al valor militare.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1991 ai decorati dell'Ordine Militare d'Italia è concessa una pensione straordinaria nelle seguenti misure annue:

per il grado di cavaliere, lire 4.500.000; per il grado di ufficiale, lire 5.000.000; per il grado di commendatore, lire 5.100.000;

per il grado di grande ufficiale, lire 5.200.000:

per il grado di cavaliere di gran croce, lire 5.300.000.

2. La pensione straordinaria di cui al comma 1 è esente da ogni imposizione fiscale ed è devoluta, nella stessa misura ed alle medesime condizioni, a favore dei congiunti dei decorati alla memoria o deceduti successivamente al conferimento della decorazione, fermo restando il diritto a favore dei genitori, dei collaterali e assimilati ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 313.

Art. 2.

1. Al maggiore onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 211.800.000 per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, utilizzando parzialmente l'accantonamento predisposto per «Modifica del codice penale militare di pace, per l'adeguamento e l'integrazione con l'emanazione del nuovo codice di procedura penale».